# Comune di Orgiano

PROVINCIA DI VICENZA

# REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DELLA GIUNTA COMUNALE

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 27.07.2022

#### Articolo 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività collegiale della Giunta comunale, e precisamente le procedure per la formazione, l'approvazione e l'esecuzione degli atti.

#### Articolo 2 – Convocazione della Giunta

- 1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede, e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco, anche per il tramite dell'Ufficio segreteria, con modalità anche informali.
- 2. In caso di urgenza, e in assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, la Giunta è convocata dall'Assessore più anziano di età.
- 3. Il Sindaco, in qualità di Presidente dell'organo collegiale, con modalità condivise con gli assessori può calendarizzare a giorni fissi lo svolgimento della Giunta Comunale, rendendolo noto al Segretario Comunale ed agli uffici per quanto di competenza.
- 4. Nei casi d'urgenza il Sindaco o chi ne fa le veci può disporre la convocazione della Giunta anche nella stessa giornata con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

#### Articolo 3 – Sedute della Giunta – sedute in audio video conferenza

- 1. La Giunta si riunisce di norma presso la sede municipale. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, può disporre che la Giunta si riunisca fuori dalla sede municipale.
- 2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. I componenti della Giunta, il Segretario Comunale, i dipendenti ed i soggetti estranei all'amministrazione, eventualmente ammessi all'adunanza, sono tenuti al segreto d'ufficio.
- 3. La Giunta si può riunire anche in audio-video conferenza, consentendo che uno o più dei componenti l'Organo, il Segretario Generale e altri eventuali dipendenti di supporto partecipino a distanza da luoghi diversi dalla sede, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- b) che sia possibile regolare l'andamento dello svolgimento della riunione;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti, anche mediante lettura ovvero trasmissione degli stessi con mezzi telematici; d) che sia possibile constatare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 4. La seduta della Giunta può anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri, il Segretario Generale e altri eventuali dipendenti di supporto presenti in luoghi diversi.

- 1. La seduta si considera deserta se, trascorsa un'ora dall'orario fissato nella convocazione, non è presente nella sala della riunione, sia pure in audio-video conferenza, almeno la metà dei componenti la Giunta.
- 2. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
- 3. Le votazioni sono rese in forma palese.
- 4. Nelle deliberazioni viene fatta menzione del risultato della votazione, specificando il numero dei voti favorevoli, nonché il numero e i nominativi di coloro che hanno espresso voto contrario e/o si sono astenuti.
- 5. Per la dichiarazione di immediata eseguibilità degli atti è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

#### Articolo 5 – Presidenza delle sedute

- 1. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco.
- 2. In caso di urgenza e in assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, assume la presidenza l'assessore più anziano d'età.

#### Articolo 6 – Assistenza alle sedute – Verbalizzazione

- 1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Sottoscrive, assieme al Presidente della seduta, i provvedimenti assunti.
- 2. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicesegretario o da colui che comunque ne esercita la supplenza secondo le vigenti disposizioni di legge.

### Articolo 7 – Partecipazione alle sedute – Obbligo di astensione

- 1. Le sedute della Giunta, di norma, si svolgono con la sola presenza dei componenti la Giunta e del Segretario Comunale.
- 2. La presenza del Segretario Comunale, o di chi ne fa le veci, è obbligatoria.
- 3. Per illustrare gli argomenti in discussione, o per chiarimenti e pareri in merito agli stessi, il Sindaco può invitare a partecipare alla seduta dipendenti comunali o esperti estranei all'amministrazione o consiglieri comunali.
- 4. Possono essere invitati soggetti pubblici o privati per l'esame di determinate questioni.
- 5. I componenti della Giunta che partecipano alla seduta sono tenuti ad assentarsi dalla sala della riunione durante la trattazione e la votazione delle proposte che riguardano fatti d'interesse proprio o di congiunti e affini fino al quarto grado.

### Articolo 8 – Ordine del giorno

- 1. L'ordine del giorno è costituito dall'elenco numerato degli argomenti da trattare nella seduta.
- 2. Le proposte da sottoporre all'esame della Giunta sono predisposte dai competenti uffici, devono essere vistate dal Responsabile del settore relativo e riportare in tutti i casi previsti dalla legge il visto di regolarità contabile. Le stesse devono essere inviate via e-mail al Sindaco, agli assessori e al

Segretario Comunale di norma almeno 24 ore prima della seduta e, nei casi di urgenza, essere comunque messe a disposizione prima della seduta dell'organo collegiale.

## Articolo 9 – Formalizzazione, pubblicazione ed esecuzione degli atti deliberativi

- 1. L'ufficio di segreteria cura la formalizzazione dei provvedimenti della Giunta, sulla base delle disposizioni impartite dal Segretario Comunale.
- 2. Le deliberazioni sono pubblicate all'albo pretorio on line per quindici giorni e diventano efficaci dopo 10 giorni dalla pubblicazione.
- 3. L'esecuzione e gli adempimenti necessari a dare conforme attuazione agli atti della Giunta sono di competenza dei Responsabili dei settori.

## Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. Esso andrà a sostituire ogni altra disposizione dell'Ente previgente in materia in contrasto con lo stesso.